

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 35218 del 13/10/2022 della Segreteria Generale che ha comunicato che la Corte di Appello di Palermo – Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. A9 della Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 777/Area1/S.G. del 15/11/2022 con il quale l'On. Avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2026/2028”, pubblicata nel S.O. alla G.U.R.S. (p.1) n. 2 del 9 gennaio 2026;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata nel S.O. alla G.U.R.S. (p.1) n. 2 del 9 gennaio 2026;
- VISTO** l'art. 59 comma 1 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 pubblicata nel S.O. alla G.U.R.S. (p.1) n. 2 del 9 gennaio 2026, quale rifinanziamento nell'esercizio finanziario 2026 per le finalità dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, dettante disposizioni per i procedimenti amministrativi;

RITENUTO di dovere esternare i criteri e le modalità per l'accesso e l'eventuale concessione dei contributi di cui all'art. 3 della L.R. n. 3 del 31/01/2024, nel contesto di apposite disposizioni attuative;

PRESO ATTO che per provvedimento uguale, in anni precedenti, la Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha già osservato che lo stesso non è soggetto a registrazione;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa, sono approvate le disposizioni attuative che seguono

ART.1

Finalità del contributo.

1. L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n 3 del 31/01/2024, ha facoltà di concedere contributi, denominati anche patrocini onerosi, per iniziative riguardanti, le scuole di ogni ordine e grado, le Università degli Studi e gli Enti di ricerca riconosciuti dal MIUR, comprendenti:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o attività di contenuto culturale, storico, sociale, scientifico, artistico, sportivo e di tutela ambientale
 - b) attività o iniziative di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica;
 - c) iniziative di valorizzazione ed accrescimento del capitale umano;
 - d) la conservazione, l'accrescimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e culturale, compresa la pubblicazione di opere a stampa;
 - e) la realizzazione di iniziative o eventi, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti audiovisivi, informatici, telematici o comunque di carattere tecnologico anche da trasmettere sul web;
 - f) l'allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della storia, della vita culturale, delle tradizioni e del costume;
 - g) la copertura, anche parziale, delle spese di pubblicazione degli atti relativi alle manifestazioni e iniziative di cui al presente articolo.
2. Nei casi in cui il contributo è concesso per la pubblicazione di opere o atti relativi all'iniziativa ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 1, il beneficiario è tenuto ad inviarne una copia al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
3. L'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale potrà concedere un contributo:
 - a) fino al 100% dell'ammontare richiesto per le istanze ritenute di particolare rilievo;
 - b) fino al 100% dell'ammontare richiesto per le istanze aventi un importo complessivo non superiore ad euro 3.000;
 - c) fino al 50% dell'ammontare richiesto per le istanze aventi un importo complessivo compreso tra euro 3.001 euro ed euro 40.000.

Al fine di non penalizzare le istanze che non rientrano tra quelle ritenute di particolare rilievo e che riportano un ammontare complessivo richiesto ricompreso tra euro 3001 ed euro 6000 alle stesse può essere concesso un contributo fino ad euro 3.000.

ART. 2

Soggetti ammissibili al contributo.

1. Sono ammessi a chiedere la concessione del contributo i seguenti soggetti:

- a) le scuole di ogni ordine e grado
- b) le Università
- c) gli Enti di ricerca riconosciuti dal MIUR.

ART. 3

Presentazione delle istanze e relativa documentazione.

1. Le istanze per la concessione di contributi dovranno essere presentate al Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e contengono:
 - a) la relazione descrittiva dell’iniziativa o delle attività ed il piano dettagliato dei costi, indicando in contropartita la prevista copertura finanziaria degli stessi, nonché l’indicazione del giorno di svolgimento o della data di inizio e fine delle attività ove queste si svolgono in più giorni; qualora la data non sia stata fissata il richiedente è tenuto a comunicarla con una nota successiva comunque antecedente l’inizio dell’attività o dell’iniziativa;
 - b) indicazione del luogo di svolgimento;
 - c) le generalità e i dati identificativi del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - d) indirizzo pec presso il quale ricevere tutte le comunicazioni inerenti la richiesta.
2. La presentazione delle istanze avviene tramite consegna diretta presso la sede dell’Assessorato per l’Istruzione e per la Formazione professionale o spedizione a mezzo di posta ordinaria o invio per posta elettronica ordinaria o certificata.
3. Le istanze devono pervenire entro un termine congruo, di regola non inferiore a 15 giorni prima della data di cui alla lettera a), e comunque compatibile con le esigenze di ottimale svolgimento delle attività, e saranno prese in esame fino ad esaurimento del budget complessivamente stanziato per tal fine.
4. In ogni caso la mancata risposta, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, equivale a rigetto della stessa.
5. È onere del soggetto richiedente comunicare preventivamente i mutamenti dei dati indicati al comma 1, a pena di decadenza.
6. Le iniziative ammissibili a patrocinio sono senza fine di lucro. In caso di manifestazioni aperte al pubblico con eventuale sbagliettamento, la somma richiesta ai partecipanti è specificata nell’istanza o nella relazione finale.
7. La presentazione dell’istanza non dà in nessun caso diritto all’erogazione del contributo.

ART. 4

Procedimento istruttorio e di spesa.

1. Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio procederà alla verifica del rispetto delle finalità del contributo, con quanto previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, e della natura del soggetto per ciascuna delle istanze pervenute, dando comunicazione degli esiti istruttori all'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale che comunicherà l'eventuale concessione del contributo sia al beneficiario individuato, entro la data di inizio delle attività, sia al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, per gli atti consequenziali.
2. Non verrà data alcuna comunicazione ai soggetti non individuati come beneficiari o esclusi.

ART. 5

Uso del logo.

1. Il beneficiario del patrocinio oneroso è tenuto ad utilizzare il logo dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale nei manifesti, nelle locandine o in altri supporti che pubblicizzano l'evento. Nel caso di pubblicazione di stampati, il patrocinio dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale ed il logo sono indicati in modo visibile sulla copertina o, qualora non sia possibile, in altra pagina di rilievo come la seconda o la quarta di copertina.
2. La concessione dell'utilizzo del logo si intende collegata sempre ed esclusivamente all'iniziativa specifica e solo per il periodo richiesto e concesso.

ART. 6

Liquidazione dei contributi.

1. La liquidazione del contributo è effettuata dal Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, previo accertamento della regolarità dei documenti giustificativi.
2. Il beneficiario, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e a pena di decadenza, è tenuto a presentare a mezzo PEC con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure direttamente tramite deposito presso il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio la seguente documentazione:
 - a) relazione finale dell'iniziativa;
 - b) autocertificazione circa l'utilizzazione del logo dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale o dell'avvenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il patrocinio dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale risultante da locandine, manifesti, annunci su internet ed altri mezzi;
 - c) fatture ed altri documenti giustificativi delle spese totali sostenute per l'iniziativa. Qualora l'importo documentato sia inferiore all'ammontare delle spese previste e del correlato contributo concesso, è liquidata una somma parametrata alle spese effettivamente sostenute risultanti dagli atti contabili prodotti. Sono in ogni caso escluse dal contributo:
 - le spese per affitto locali adibiti a sede del richiedente;

- le spese, a qualsiasi titolo, relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso richiedente;
 - i compensi a soci, associati e amministratori;
 - l'acquisto di beni durevoli;
 - d) il consuntivo in pareggio delle entrate e delle spese nel quale è specificata l'eventuale percezione di contributi erogati da altri enti o soggetti per la medesima iniziativa o l'introito da sbigliettamento in caso di spettacoli aperti al pubblico; qualora il consuntivo risulti in attivo, il contributo dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale è conseguentemente decurtato;
 - e) l'autocertificazione dell'inerenza delle spese documentate all' iniziativa oggetto del contributo;
 - f) la dichiarazione circa la consapevolezza del dichiarante delle responsabilità, anche di ordine penale, derivanti dalle dichiarazioni mendaci e dall'uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
 - g) l'autocertificazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativa al legale rappresentante, qualora non prodotta in allegato alla domanda, e agli altri componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, ove esistenti e ove non trattasi di P.A.;
3. Le fatture o altri documenti giustificativi delle spese di cui alla lettera c) del comma 2 sono prodotti in originale ovvero in copie autenticate conformi all'originale. In ogni caso il legale rappresentante è tenuto a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che né gli originali né le copie dei documenti prodotti sono stati utilizzati, né saranno utilizzati, per richiedere contributi ad altri soggetti. E sempre ammessa la presentazione della fattura elettronica.
 4. La sottoscrizione del legale rappresentante non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza di un dipendente dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale addetto a riceverla, ovvero quando la dichiarazione sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento di identità è inserita nel fascicolo relativo al contributo.
 5. Alle dichiarazioni e certificazioni si applicano le disposizioni statali in materia di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.
 6. Il consuntivo di cui alla lettera d) del superiore comma 2, oltre ad essere sottoscritto dal rappresentante legale, dovrà essere sottoscritto dai revisori i quali dovranno attestare la realizzazione delle attività, la congruità e la pertinenza delle spese.
 7. Per il computo dei termini di cui al comma 2 fa fede, a seconda dei casi, la data del protocollo elettronico in ingresso dell'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, la data di ricezione della PEC ovvero quella apposta dall'Ufficio postale accettante.
 8. Ove la documentazione trasmessa risulti incompleta, il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha facoltà di consentirne l'integrazione o la rettifica assegnando un termine non superiore a 20 giorni a pena di decadenza per la produzione degli atti con gli stessi mezzi di trasmissione.

ART. 7

Pubblicazione.

1. Il provvedimento di concessione del contributo è pubblicato sul sito web del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
2. Nel sito web è data, altresì, notizia del provvedimento afferente alla decadenza e/o alla revoca del contributo.

ART. 8

Penalità.

1. Qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritieri ovvero abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note che sarebbero state ostative alla concessione del contributo e non si sia ancora proceduto all'erogazione, decade dal contributo. Qualora le relative somme siano state liquidate si procede al recupero delle stesse.
2. Il beneficiario che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 non può essere destinatario di contributi della medesima specie per i successivi tre anni.

ART. 9

Responsabilità.

L'Assessorato regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario del contributo.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii e trasmesso al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, per i conseguenziali adempimenti.

Lì, 19.01.2026

L'ASSESSORE

F.to On. Avv. Girolamo Turano